

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^aSEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 192/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 gennaio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello, Dott. Stefano Toschei – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.C. MILAN S.p.A.AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI € 50.000,00,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/MILAN DEL 6.10.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 56 del 7.10.2013)

La C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Milan di Milano, pronunciando in via definitiva, annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEI SIGG.RI UMBERTO COSSU, DARIO BERETTA, FILIPPO MONACO E ANTONIO CARMELO TOULLIER (ABBONATI SOCIETÀ A.C. MILAN S.P.A.)AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETA’ A.C. MILAN S.P.A.:

- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI € 50.000,00,**

SEGUITO GARA JUVENTUS/MILAN DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 56 del 7.10.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile l’atto di reclamo come sopra proposto dai signori Umberto Cossu, Dario Beretta, Filippo Monaco e Antonio Carmelo Toullier e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Dott. Stefano Toschei – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/NAPOLI DEL 18.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli, riduce la sanzione inflitta a € 40.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 31 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete